



Istituto Comprensivo Statale "Rosaria Scardigno - San Domenico Savio"

Distretto scolastico n.6 via N. Maggialelli snc 70056 Molfetta (Bari)

CM: BAIC85700G CF: 93423370720

tel: 080/3344579 fax: 080/3975843

email: baic85700g@istruzione.it posta certificata: baic85700g@pec.istruzione.it

sito web: www.scardignosaviomolfetta.gov.it



Circ. n. 75

Al Personale docente
Al Sito scuola

OGGETTO: **VALUTAZIONE, AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO**

La presente circolare ha l'obiettivo di sintetizzare le novità riguardanti la **valutazione**, la **certificazione delle competenze**, gli **Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione** e l'**ammissione alla classe successiva**; contiene inoltre la definizione dei compiti e delle articolazioni del Collegio docenti (segnalati con colori diversi).

I documenti di riferimento sono i seguenti:

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (cfr. commi 180 e 181 della legge 107/2017);

Decreti ministeriali nn. 741 e 742 del 3 ottobre 2017;

Circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lvo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti riguarda le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali (D.M. n. 254/2012) e le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione va compresa nel voto dell'area storico-geografica. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la **scuola primaria** e dal consiglio di classe per la **scuola secondaria** di primo grado.

I docenti che svolgono attività di potenziamento forniscono informazioni sugli apprendimenti conseguiti e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il **collegio dei docenti** delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento (sono già inseriti nel sito istituzionale, sezione Piano Triennale dell'Offerta Formativa), al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. Il **collegio dei docenti** esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (definendo descrittori e rubriche di valutazione). Definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline; definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio (esistenti e inseriti nel sito).

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il **primo ciclo**, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla **scuola secondaria**, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di **scuola primaria** e **secondaria** di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.

E' necessario adeguare i modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. Si rammenta che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del D.Lvo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di secondaria è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, si valuta con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale (cioè dopo gli scrutini di 1° e 2° quadrimestre), la scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e se possibile attiva azioni per migliorare i livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri definiti dal **collegio dei docenti**, i docenti in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente o da delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Spetta al collegio dei docenti, con delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali e documentati, a condizione che la frequenza consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Va pubblicato sul sito il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno e la serie di deroghe. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e se possibile attiva azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e considerati i criteri definiti dal **collegio dei docenti**, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. E' stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione di esclusione dallo scrutinio finale.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente o da delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal **collegio dei docenti**, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal **collegio dei docenti** e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una **commissione** d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della **commissione** d'esame tutti i docenti delle terze compresi i docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della **commissione** e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della **commissione** sono svolte dal Dirigente scolastico. In caso di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un collaboratore del Dirigente.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della **commissione** alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Spetta al Dirigente definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio. In sede di preliminare, la commissione definisce la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, delle prove scritte, la loro successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla **commissione**, sempre nell'ambito della preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle Indicazioni nazionali, e definire criteri comuni per correzione e valutazione delle prove. La **commissione** individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La **commissione** definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

Le prove d'esame

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla **commissione**, sono **tre**:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata per ciascuna delle lingue straniere studiate.

In coerenza con il D.M. n. 741/2017 e le Indicazioni nazionali si mettono a punto le prove secondo i seguenti obiettivi e tipologie:

prova di **italiano**: la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte di alunne e alunni. Si propone alla **commissione** di predisporre almeno tre temi di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la **commissione** sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova relativa alle competenze **logico-matematiche**: capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite da alunne e alunni. Si predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella prova scritta relativa alle **lingue straniere**, articolata in due sezioni distinte, si accertano le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria; la **commissione** predispone almeno tre tracce, scegliendo tra le seguenti tipologie:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o *e-mail* personale
5. Sintesi di un testo.

Attraverso il **colloquio**, la **commissione** valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, di collegamento organico tra le discipline.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri adottati dalla **commissione**, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Anche alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione, dei voti attribuiti alle prove scritte e del colloquio che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la **commissione** delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La **commissione** può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. Per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Il D.Lvo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il PEI e il PDP. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere strumenti compensativi o misure dispensative per lo svolgimento delle prove, predisporre specifici adattamenti della prova o disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla **commissione** in sede di preliminare e tenuto conto del PEI predispone, se necessario, prove d'esame differenziate con valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola **primaria** e della scuola **secondaria** (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D.M. 3 ottobre 2017 n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti la competenza agli obiettivi specifici del PEI. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da una in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta PAPARELLA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993*